

STATUTO
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Approvato dall'Assemblea Ordinaria nella seduta del 9 giugno 2020

Articolo 1 - Costituzione

È costituita tra gli Ordini degli Architetti delle Province e Città Metropolitane Lombarde, in ottemperanza della delibera dei propri rispettivi Consigli, l'Associazione Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, denominata per brevità Consulta.

Articolo 2 - Sede

Consulta ha sede in Milano in via Solferino n. 19.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea.

Articolo 3 - Scopi

Consulta non ha scopo di lucro.

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- rappresentare e coordinare gli Ordini Lombardi negli ambiti di competenza sovraprovinciali, prioritariamente a livello regionale e nazionale;
- tutelare e promuovere la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore;
- svolgere e gestire i servizi comuni informativi e formativi per gli Ordini, con riferimento alla vigente legislazione disciplinante gli Ordini professionali;

Consulta potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine o complementare agli scopi principali, nessuna esclusa se non per divieto di Legge, che permetta il conseguimento dei summenzionati scopi.

Consulta potrà anche svolgere attività commerciale in via accessoria e al fine di raccogliere fondi per l'Associazione.

Articolo 4 - Funzioni

Fatte salve le competenze e attribuzioni del CNAPPC e dei Consigli degli Ordini, Consulta è investita delle seguenti prerogative e funzioni:

- a) rappresenta i Consigli degli Ordini associati della Regione presso gli Organi elettivi, amministrativi ed economici degli Enti sovra-provinciali per le problematiche generali di interesse della categoria e promuove iniziative presso gli Organi regionali su questioni che interessano la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore in qualunque forma venga esercitata;
- b) svolge azione di coordinamento tra i Consigli degli Ordini associati in tutte le questioni che sono di interesse generale;
- c) promuove l'istituzione di gruppi di lavoro tematici per approfondire le problematiche inerenti la categoria;
- d) indica, tra gli iscritti negli albi degli Ordini della Regione, i rappresentanti in commissioni, enti organizzazioni di carattere regionale e negli organismi di programmazione agenti nell'ambito sovra-provinciale che lo richiedano o prevedano, dandone ampia comunicazione;
- e) raccoglie ed elabora informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti sia per il tramite degli Ordini, sia direttamente nel pieno rispetto della normativa sulla privacy;
- f) amministra e gestisce le disponibilità economiche occorrenti allo svolgimento dei propri compiti; amministra i beni e i proventi in aderenza e in conformità ai conti preventivo e consuntivo annuali sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- g) può proporre iniziative straordinarie di interesse fuori bilancio per la Professione (es. di carattere culturale, formativo, giuridico, ecc.) alle quali gli Ordini possono liberamente aderire in funzione del numero degli iscritti.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio di Consulta è costituito:

- dalle contribuzioni degli Ordini associati;
- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno, a qualsiasi titolo, di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, liberalità o altro di associati o di terzi;
- dai frutti e rendite dei propri beni;
- da eventuali entrate provenienti da attività in natura commerciale.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia 1° gennaio e si conclude 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Tesoriere sottoporrà per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea ordinaria, previo esame e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio di spesa consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso.

Articolo 7 - Contributo annuale degli Ordini associati

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 13 dello Statuto, si precisa che la quota dei costi totali di Consulta (determinata dalla sommatoria dei costi di "Attività" e dei costi di "Struttura"), da addebitarsi nell'ambito del contributo annuo ai singoli Ordini, è calcolata:

- relativamente al costo delle "Attività" dividendo il costo fornito a tutti gli iscritti per il numero degli iscritti del singolo Ordine;
- relativamente ai costi della "Struttura", il 30% in base ai numeri dei consiglieri del singolo Ordine e il 70% in base al numero degli iscritti del singolo Ordine.

Articolo 8 - Organi e cariche

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Sono cariche istituzionali della Consulta:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai consiglieri degli Ordini associati della Regione, i quali esprimono in Assemblea il proprio voto personale.

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta ed esercita le seguenti funzioni:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Consulta;
- delibera sull'esclusione dell'Ordine associato;
- delibera in merito alla istituzione, trasferimento e soppressione della sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è convocata, dal Consiglio Direttivo in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'articolo 6 e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Ordini.

La convocazione è fatta mediante avviso di posta elettronica certificata o con altro sistema che garantisca il riscontro di ricevuta, spedita a ciascun Ordine almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea potrà essere svolta anche per audio/videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in



tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di Consulta e il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea si svolgerà secondo regole democratiche ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo.

Il verbale sarà redatto dal Segretario nominato all'inizio della seduta dal Presidente di Consulta.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di partecipazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse maggioranze previste nel presente statuto.

I Consiglieri degli Ordini aventi diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Consigliere del proprio Ordine.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 11 - Composizione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni Ordine associato, individuato nella persona del Presidente o da un consigliere nominato dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Tutti i Presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi qualora gli stessi non ne facciano già parte.

Nell'ipotesi in cui un membro del Consiglio Direttivo decada dalla carica di membro del Consiglio dell'Ordine, decadrà automaticamente dal Consiglio Direttivo di Consulta.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, i quali restano in carica per 2 anni e possono essere consecutivamente rieletti una sola volta per un ulteriore biennio.

Per qualsiasi caso di decadenza, o di revoca della nomina ad una delle suddette cariche, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva. Fino alla sostituzione le

relative attribuzioni sono esercitate: nel caso di Segretario e Tesoriere dal Presidente, nel caso di Presidente dal Consigliere anziano.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo - modalità convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione, spedita a ciascun Ordine almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione per mezzo di posta elettronica certificata o con altro sistema che garantisca il riscontro di ricevuta, conterrà l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni verranno comunicati in modalità telematica entro otto giorni dopo il Consiglio.

Il Consiglio potrà essere svolto anche per audio/videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione in tutte le materie non riservate dal presente Statuto che rimangono di competenza esclusiva dell'Assemblea, nonché per il regolare e ordinato funzionamento e per la gestione della Consulta senza eccezioni né limitazioni, salvo il preventivo benestare dell'Assemblea per le materie e i casi per i quali occorrono impegni di spesa eccedenti le previsioni di bilancio.

Al Consiglio Direttivo compete di determinare il contributo annuale che i Consigli degli Ordini associati devono corrispondere.

Ulteriori azioni di sussidiarietà a favore dei piccoli Ordini saranno definite con deliberazioni consigliari.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di versamento delle quote annuali.

Le eventuali speciali attività di carattere straordinario saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e votate dai singoli componenti rappresentanti gli Ordini associati secondo le maggioranze proporzionali ai rispettivi iscritti degli Ordini medesimi. Le relative spese, e così i relativi contributi dovuti, saranno posti a carico dei rispettivi Ordini associati sempre in ragione del rispettivo numero dei loro iscritti.

Articolo 14 - Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza della Consulta, di fronte a tutti i terzi e in giudizio, con tutte le più ampie ed estese facoltà rituali e sostanziali anche per dare esecuzione a ogni deliberazione sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo.

In tutti i casi di temporaneo impedimento del Presidente a svolgere i compiti previsti dallo Statuto subentrerà ad esso il Consigliere anziano.

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento di Consulta si verifica qualora gli Ordini associati non raggiungessero la rappresentanza del 50% + 1 degli Ordini esistenti nella Regione, e nell'ipotesi prevista nel successivo capoverso.

Lo scioglimento di Consulta può anche essere deliberato purché la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, sia adottata, come disposto dall'articolo 10 del presente Statuto, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza indicata, nominerà contestualmente due liquidatori determinandone i poteri e le funzioni, unitamente ai criteri di devoluzione del residuo patrimonio della Consulta.

I beni patrimoniali di proprietà della Consulta dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche della Consulta medesima o per finalità analoghe od affini secondo le disposizioni dell'Assemblea che potrà anche disporre la destinazione per fini di pubblica utilità.

E' tassativamente esclusa qualsiasi ipotesi di riparto o distribuzione o di utilizzazione, da parte di chicchessia, di beni materiali o immateriali già facenti capo alla Consulta regolata al presente Statuto.



Articolo 16 - Recesso ed esclusione dell'associato

Salvo che l'Ordine associato abbia assunto l'obbligo di far parte della Consulta per un tempo determinato, il recesso può essere esercitato in ogni tempo mediante dichiarazione da comunicare per iscritto, via posta elettronica certificata o con altro sistema che garantisca il riscontro di ricevuta, al Presidente del Consiglio Direttivo.

Essa ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché la comunicazione pervenga al Presidente entro tre mesi prima di tale scadenza.

L'esclusione di un Ordine associato può essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei tre-quarti degli aventi diritto alla partecipazione, purché ricorrano gravi motivi.

Il mancato pagamento dei contributi sociali dovuti costituisce di per sé grave motivo legittimante l'esclusione.

L'Ordine associato nei cui confronti sia adottata la delibera di esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui sia stata notificata la relativa deliberazione.

Gli Ordini associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere a Consulta non possono avere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio e sui proventi di qualsiasi natura di Consulta. I medesimi restano inoltre tenuti agli obblighi, anche contributivi, gravanti sugli associati e deliberati prima della data di efficacia del recesso o della notificazione dell'esclusione o della data di efficacia della cessazione dell'appartenenza a Consulta.

Articolo 17 - Attività non previste

Per tutto ciò che non è disposto dallo Statuto si fa riferimento alla disciplina prevista dal Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.